

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1880 e 1700-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1989

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989,
n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini
preliminari e delle preture circondariali (n. 1880)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1989

Norme sulla dirigenza della sezione delle indagini preliminari
(n. 1700)

d'iniziativa dei senatori VITALONE, MAZZOLA, DI LEMBO, PINTO,
CAPPUZZO, GUZZETTI, SARTORI e GALLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo codice di procedura penale prevede che, nell'ambito del tribunale, venga costituito in sezione l'ufficio del giudice delle indagini preliminari (G.I.P.). Allo stesso sono attribuiti rilievo ed importanza maggiori di quelli che l'ancora vigente ordinamento assegna agli uffici istruzione, i quali non trovano più posto nel nuovo processo improntato ai caratteri del rito accusatorio.

L'articolo 13, ultimo comma, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, parifica il presidente di sezione dei G.I.P. agli altri presidenti di sezione e, l'articolo 39, comma 3, dispone che i magistrati con funzione di consigliere istruttore e di consigliere istruttore aggiunto presso i tribunali ordinari di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 vengano assegnati ad altro ufficio della stessa sede o di altra sede, ovvero alla Suprema Corte di cassazione, anche in soprannumero e con riassorbimento al momento della vacanza di posti corrispondenti.

Quest'ultima norma, in sostanza, così come è stato acutamente rilevato in Commissione, si preoccupa della sorte dei magistrati che attualmente prestano servizio negli uffici istruzione e li destina ad uffici diversi della stessa sede o di altra sede e quindi anche agli uffici dei G.I.P. (come del resto già sta avvenendo), in quanto diversi dagli uffici che vengono soppressi. Il trasferimento dagli uffici istruzione alla sezione dei G.I.P. non è consentito però al consigliere istruttore dei grandi Tribunali di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 1973, perchè, avendo lo stesso grado e funzione di consigliere di Cassazione, non può dirigere la sezione dei G.I.P., parificata a tutte le altre sezioni del tribunale quanto a grado del dirigente (consigliere d'appello). Il decreto-legge di cui si propone la conversione, invece, modifica l'attuale impianto e lo razionalizza. Stabilisce che nei tribunali di Bari,

Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia di cui alla citata tabella A allegata alla legge n. 884 del 1973, la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione e istituisce il posto di presidente aggiunto da conferire ad un magistrato con funzioni di appello.

Tale scelta legislativa trova la sua *ratio*, da un lato, nella difficoltà ed importanza dei compiti che spettano ai giudici delle indagini preliminari, nonchè nel numero elevato di giudici della sezione dei G.I.P. che nelle grandi sedi arriveranno fino ad un centinaio di unità; dall'altro, nella considerazione che nelle citate grandi sedi il posto di procuratore della repubblica è tenuto da un magistrato con funzioni di cassazione, con la conseguenza logica dell'inopportunità che il capo di un ufficio abilitato al controllo delle attività del pubblico ministero abbia funzioni di rango inferiore. Così operando si mantiene fermo, inoltre, anche lo spirito della legge n. 884 del 1973, la cui tabella A prevede che al grado di consigliere istruttore sia destinato un magistrato con funzione di cassazione.

Conseguenziale è la soppressione del richiamato comma 3 dell'articolo 39 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, che assegna i consiglieri istruttori delle grandi sedi alla Suprema Corte di cassazione, anche in soprannumero, per consentire agli stessi di poter concorrere alla copertura dei posti di presidente degli uffici dei G.I.P. delle stesse sedi. Restano comunque fermi i poteri del Consiglio superiore della magistratura che è il solo organo abilitato a valutare le attitudini per il nuovo incarico ed a deliberare il conferimento degli incarichi. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge affronta una situazione nata a seguito della costituzione delle preture circondariali. I circondari più importanti sono caratterizzati dall'esistenza di un numero ele-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vato di magistrati (anche oltre cento unità) aventi pari qualifica del pretore titolare.

Di qui la necessità che le preture circondariali aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia vengano rette da magistrati aventi funzioni di cassazione, allo scopo di conferire all'incarico l'autorevolezza necessaria allo svolgimento di funzioni di direzione e di coordinamento.

Le funzioni di cassazione vengono conferite automaticamente ai magistrati capi delle preture circondariali aventi sede nelle dodici maggiori città di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 1973.

Quest'ultima norma, che ha sollevato qualche dubbio di costituzionalità per la presunta espropriazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, ha un precedente nella legge 22 dicembre 1973, n. 884, che ha attribuito la funzione di magistrato di cassazione ai capi degli uffici istruzione delle grandi

sedi e che, all'articolo 3, recita testualmente: «I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi con la qualifica loro spettante».

Le innovazioni non comportano alcuna spesa, perchè non subiscono modifiche nè gli stipendi nè gli organici dei magistrati. Il numero dei magistrati di cassazione è infatti di gran lunga maggiore di quello dei magistrati che ne esercitano le funzioni.

Sul disegno di legge di conversione la Commissione giustizia si è espressa in senso favorevole a maggioranza dando mandato al relatore di proporre all'Assemblea di considerare assorbito il disegno di legge n. 1700 del senatore Vitalone ed altri.

DI LEMBO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

11 ottobre 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1880

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali.

Decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1989.

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, nei tribunali di maggiore importanza e nell'imminenza dell'avvio delle ordinarie procedure per la copertura dei posti, alla organizzazione di uffici dei giudici per le indagini preliminari (G.I.P.), al conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione agli attuali presidenti, nonchè al conferimento delle stesse funzioni ai pretori titolari dei circondari di maggiore importanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione.

2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di appello.

3. La titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.

4. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.

5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 1, comma 5)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati ...	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	567
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.380
Uditori giudiziari	350
TOTALE ...	8.409

DISEGNO DI LEGGE N. 1700

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALONE ED ALTRI

Art. 1.

1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione delle indagini preliminari è conferita ad un magistrato di cassazione. Nella prima applicazione della presente legge la presidenza è attribuita, a domanda, al consigliere istruttore dirigente già nominato magistrato di cassazione che eserciti le sue funzioni nella stessa sede al momento di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente aggiunto della sezione delle indagini preliminari, che viene conferito

ad un magistrato di appello. Nella prima applicazione della presente legge il posto è attribuito, a domanda, al consigliere istruttore aggiunto che eserciti le sue funzioni nella stessa sede al momento di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ovvero, nei tribunali di Trieste e Venezia, al giudice istruttore più anziano, nominato magistrato di appello, ed in servizio nel momento di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

3. Nell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono soppresse le parole «di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884»; nell'articolo 39 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica è abrogato il comma 3.

4. La tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

5. La presente legge entra in vigore contemporaneamente al nuovo codice di procedura penale.